

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **59**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BECHIS, ANDREA MAESTRI, MARTELLI,
ROSTELLATO, SIMONETTI, SOTTANELLI, CAPELLI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'erogazione di trattamenti pensionistici, in applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, a lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali

Presentata il 18 gennaio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi economica degli ultimi anni ha gravemente toccato il tessuto sociale italiano, colpendo le fasce sociali più deboli in particolare nelle aree del territorio economicamente più depresse. I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla povertà sono allarmanti. Infatti, la povertà in termini assoluti ha interessato il 5,7 per cento delle famiglie e in termini relativi si è attestato al 10,3 per cento nel 2014. L'adozione di politiche di contrasto alla povertà si è spesso rivelata difficile per una serie di ragioni a partire dallo scarso potere negoziale dei beneficiari, per giungere alla politica debole che caratterizza le misure

di contrasto. Tra i nuovi poveri risultano in forte aumento i pensionati.

I dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) aggiornati ad aprile 2015 attestano che le pensioni erogate sono 18 milioni, di cui 14,3 milioni originate dal versamento di contributi (9,3 milioni assegni di vecchiaia e anzianità, 3,8 milioni di reversibilità, 1,1 milioni di invalidità) e 3,7 milioni puramente assistenziali (invalidità civile, pensioni e assegni sociali). La spesa complessiva per le casse dell'Istituto ammonta a 192,5 miliardi di euro, di cui 19,5 totalmente a carico della fiscalità generale perché i destinatari non hanno pagato contributi. Questi dati si

riferiscono però solo alle pensioni dei dipendenti privati e degli autonomi. Per arrivare al totale occorre sommare i trattamenti erogati ai dipendenti pubblici: 2,8 milioni di pensioni, di cui 1,9 di vecchiaia e anzianità, per una spesa di quasi 65 miliardi di euro. L'esborso totale sale così a 257 miliardi di euro annui. Facendo le somme, in tutto le pensioni sono 20,8 milioni, di cui 11,2 milioni di vecchiaia e anzianità e le altre di invalidità o per superstiti.

I pensionati, secondo i dati dell'ISTAT, sono però solo 16,4 milioni. La differenza rispetto al numero dei trattamenti è dovuta al cumulo di diverse tipologie di assegni: ognuno ne riceve in media 1,4 perché somma all'invalidità civile l'indennità di accompagnamento oppure, accanto alla propria pensione, ha diritto anche a quella di reversibilità del coniuge. L'ISTAT calcola che il 67 per cento ha una sola pensione, il 25 per cento due e il 7,8 per cento almeno tre. Le donne, grazie agli assegni di reversibilità, rappresentano il 59,4 per cento di chi beneficia di due pensioni e il 73,9 per cento di chi ne ha più di quattro. Il 64,3 per cento delle pensioni è inferiore a 750 euro. La percentuale sale al 78,2 per cento per le donne. Un dato che però va letto in parallelo con quello sul cumulo degli assegni. L'INPS rileva, per esempio, che su 11,6 milioni di pensioni che non arrivano a 750 euro solo 5,3 si accompagnano a prestazioni riservate a chi ha redditi bassi, dall'integrazione al minimo alle maggiorazioni sociali. I titolari delle altre, dunque, hanno probabilmente anche ulteriori entrate. Tornando alla distribuzione degli assegni per importo, sui 18 milioni di pensioni (escluse dunque quelle dei dipendenti pubblici) 13,2 sono inferiori a 1.000 euro, mentre circa 2,2 si attestano tra i 1.000 e 1.500 euro. Altri 1,6 milioni di assegni vanno dai 1.500 a 2.000 euro. Sopra quella cifra i numeri si assottigliano: poco più di 500.000 trattamenti sono tra 2.000 e 3.000 euro. Oltre il limite di 3.000 euro ci sono solo 312.000 assegni. L'importo medio, secondo l'ISTAT, è di 825 euro mensili, pari a 9.900 euro l'anno.

Se si prendono in considerazione anche le pensioni dei dipendenti pubblici e si divide il totale per il numero di pensionati, risulta però che ognuno riceve in media 15.670 euro lordi.

In base alle nuove regole introdotte dalla riforma Fornero, per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia nel 2015 serviranno 20 anni di contributi e un'età minima di:

a) 66 anni + 3 mesi per gli uomini che abbiano svolto un lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo;

b) 66 anni + 3 mesi per le donne con lavoro subordinato nel settore pubblico;

c) 63 anni + 9 mesi per le donne con lavoro subordinato del settore privato;

d) 64 anni + 9 mesi per le donne che hanno svolto un lavoro parasubordinato o autonomo nonché per le donne lavoratrici autonome e parasubordinate.

Nel sistema contributivo rimane anche la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con 70 anni e 3 mesi di età e con 5 anni di contributi versati.

I dati e la normativa parlano chiaro, tuttavia, in una puntata del programma televisivo «Le iene» è stata rivelata una truffa ai danni dei cittadini e dello Stato. Tale truffa è possibile grazie all'applicazione del decreto legislativo n. 564 del 1996 che permette ai sindacalisti di percepire una pensione aggiuntiva a quella dovuta per l'attività principale a fronte di un solo mese di contributi versati come sindacalista. Secondo il decreto legislativo il calcolo della pensione dei sindacalisti si basa soltanto sull'ultimo mese di stipendio percepito, infatti è sufficiente per un sindacalista lavorare solamente un mese con uno stipendio per avere accesso per tutta la vita a una pensione calcolata in base a quell'unico stipendio, come se fosse stato percepito per tutta la vita lavorativa.

Il programma televisivo si è attivato grazie a una segnalazione anonima relativa a un'ex professoressa che, oltre alla pensione per la cattedra ricoperta, ne

riceve anche una come membro del Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola avendo percepito lo stipendio da sindacalista durante l'ultimo anno prima della pensione.

Dal servizio condotto da « Le iene » è emerso che il caso segnalato non sarebbe l'unico e che per poter quantificare le truffe effettuate grazie all'*escamotage* legittimato dal decreto legislativo n. 564 del 1996 sarebbe necessario incrociare i dati in possesso dell'INPS con i dati in possesso dei singoli sindacati e accertare il numero dei pensionati che hanno usufruito dei benefici di legge e l'ammontare del costo

delle operazioni. Una considerazione a questo punto è d'obbligo: visti i dati riportati, abbiamo il dovere di intervenire per far emergere gli abusi e gli illeciti perpetrati ai danni dello Stato e, quindi, dell'intera collettività. A tale proposito, con la presente proposta di inchiesta parlamentare si istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta per condurre un'indagine accurata e fare luce sulla truffa effettuata ai danni dello Stato grazie all'applicazione dei principi sanciti dal decreto legislativo n. 564 del 1996, individuando i soggetti coinvolti e l'ammontare delle pensioni percepite.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'erogazione di trattamenti pensionistici, in applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, a lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, di seguito denominata « Commissione ».

2. In particolare, alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) redigere una lista di tutti i sindacati operanti individuando, a livello nazionale, le sedi centrali e periferiche;

b) verificare le entrate dei sindacati di cui alla lettera *a)* e l'entità dei contributi versati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per evidenziare eventuali anomalie;

c) effettuare controlli sull'INPS e sui sindacati ai fini di cui alla lettera *b)*;

d) verificare i bilanci dei sindacati dal 1996 procedendo anche all'esame dei dati relativi ai pensionamenti effettuati ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

3. Per lo svolgimento di compiti di cui al comma 2 la Commissione si avvale dell'ausilio del Corpo della guardia di finanza.

ART. 2.

(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati un rapporto semestrale sulle risul-

tanze delle indagini e una relazione finale.
Sono ammesse relazioni di minoranza.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della Commissione.

4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 35.000 per l'anno 2016 e a euro 25.000 per l'anno 2017, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



170220012800